

MARTINA MENEGAT¹

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS, CENTRE FOR THE ECONOMIC TRANSITION EXPERTISE (CETEX)

Contenzioso climatico: nuovi temi e nuove domande per le banche europee

Climate litigation: new issues and new questions for European banks

Abstract: In un contesto in cui i *climate litigants* ricorrono sempre più spesso allo strumento del contenzioso per influenzare le politiche climatiche e accelerare la transizione ecologica, diviene essenziale interrogarsi sulle potenziali ricadute di tali dinamiche per gli enti creditizi. Il presente contributo analizza criticamente l'evoluzione del contenzioso climatico (*climate litigation*) e la sua crescente rilevanza per il settore bancario europeo, con particolare riferimento ai *climate legal risks* (CLR) e alla loro interazione con il quadro normativo e prudenziale dell'Unione Europea. Nell'articolo si distinguono due principali canali di esposizione delle istituzioni finanziarie ai CLR: l'esposizione diretta, che si realizza quando la banca è parte convenuta in un procedimento giudiziario; e l'esposizione indiretta, che deriva dal coinvolgimento di controparti, clienti o Stati in casi di contenzioso climatico. L'analisi di casi paradigmatici come *Notre Affaire à Tous v. BNP Paribas* e *Milieudefensie v. ING* evidenzia come il dovere di diligenza in ambito climatico si stia espandendo verso il perimetro di responsabilità delle istituzioni bancarie, imponendo una crescente attenzione alla coerenza delle strategie di finanziamento rispetto agli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Il contributo dedica ampio spazio all'analisi del quadro normativo europeo, soffermandosi in particolare sulle disposizioni contenute in CRR3/CRD6, nella CSRD e nella CSDDD, nonché sulle misure di supervisione adottate dalle autorità di vigilanza bancaria. Viene evidenziato come tali strumenti, pur mirando a rafforzare la trasparenza e la responsabilizzazione degli operatori finanziari in materia ESG, si inseriscano in un contesto regolatorio dinamico e talvolta contraddittorio, come dimostra il recente "Pacchetto Omnibus I". Quest'ultimo, nel tentativo di semplificare gli obblighi a carico delle imprese, rischia di rimuovere *tout court* o indebolire i presidi giuridici volti a prevenire e gestire i CLR, riducendo la certezza del diritto e aumentando l'eterogeneità interpretativa tra ordinamenti. In prospettiva, l'articolo sostiene la necessità di una strategia integrata per la mitigazione dei CLR, fondata su un duplice livello di intervento: da un lato, un rafforzamento del ruolo delle autorità di vigilanza nel monitoraggio giurisdizionale e settoriale del contenzioso climatico; dall'altro, l'adozione, da parte degli istituti bancari, di strumenti di valutazione del rischio, sensibili rispetto al rispetto contesto giurisdizionale e alla propria tradizione giuridica. Il carattere strategico e differito del contenzioso climatico impone una lettura sistemica e proattiva degli strumenti offerti dal *Green Deal* europeo e dal *Sustainable Finance Framework*, dalla normativa prudenziale UE, e del quadro regolatorio e processuale a livello nazionale. Attraverso tale ricostruzione, il presente contributo intende offrire una chiave di lettura aggiornata del fenomeno della *climate litigation* in ambito bancario, evidenziando come una gestione consapevole di tali rischi possa trasformarsi non solo in uno strumento di resilienza, ma anche in un vantaggio competitivo e reputazionale per gli operatori economici coinvolti.

¹ L'autrice desidera ringraziare Marguerite O'Connell, Riccardo Sallustio e Chiara Zilioli per i preziosi commenti. Eventuali errori rimangono a esclusivo carico dell'autrice.

Abstract: In a context where climate litigants increasingly resort to litigation as a means to influence climate policy and accelerate the ecological transition, it becomes essential to examine the potential implications of such dynamics for banking institutions. This contribution critically analyses the evolution of climate litigation and its growing significance for the European banking sector, with particular reference to climate legal risks (CLR) and their interaction with the regulatory and prudential framework of the European Union.

The article identifies two principal channels through which financial institutions are exposed to CLR: direct exposure, which arises when the bank is a defendant in judicial proceedings; and indirect exposure, which stems from the involvement of counterparties, clients or States in climate litigation cases. The analysis of landmark cases such as *Notre Affaire à Tous v. BNP Paribas* and *Milieudefensie v. ING* demonstrates how the duty of care in the climate context is expanding within the scope of banks' responsibilities, imposing increased scrutiny on the coherence of financing strategies with the objectives of the Paris Agreement.

Considerable attention is devoted to the examination of the European regulatory framework, with particular focus on the provisions contained in CRR3/CRD6, the CSRD and the CSDDD, as well as on the supervisory expectations developed by banking supervisory authorities. It is noted that while these instruments seek to enhance transparency and accountability of financial actors in ESG matters, they operate within a dynamic and at times contradictory regulatory environment, as exemplified by the recent "Omnibus I Package." This package, in its attempt to simplify the obligations incumbent upon businesses, risks removing altogether or undermining the legal instruments designed to prevent and manage CLR, thereby reducing legal certainty and increasing interpretative divergence among jurisdictions. Looking forward, the article advocates for an integrated strategy to mitigate CLR founded on a twofold approach: on the one hand, strengthening the role of supervisory authorities in the judicial and sectoral monitoring of climate litigation; on the other, the adoption by banking institutions of risk assessment tools tailored to the relevant legal context and their own domestic legal traditions.. The strategic and deferred nature of climate litigation suggests that a purely quantitative approach to the measurement of CLR is inadequate, necessitating a systemic and proactive interpretation of the regulatory instruments provided by the EU Green Deal and the Sustainable Finance Framework, EU prudential regulation, and the national regulatory and procedural landscape. Through this analysis, the present contribution aims to offer an updated reading of the phenomenon of climate litigation within the banking sector, highlighting how a proactive management of such risks may become not only a tool of resilience but also a source of competitive and reputational advantage for the economic operators involved.

Keywords: Contenzioso climatico; Climate litigation risks; Normativa europea; Istituzioni bancarie; Finanza sostenibile.

Keywords: Climate litigation; Climate litigation risks; European legislation; Banking institutions; Sustainable finance.

1. *Introduzione*

1.1 *La "tragedia dell'orizzonte" e l'Accordo di Parigi*

Nel corso dell'ultimo decennio si è registrata un'evoluzione significativa nel mondo della regolamentazione e della vigilanza bancaria, nonché nel diritto delle banche centrali a livello dell'Unione Europea (UE). Il cambiamento climatico, un tempo pressoché estraneo alle competenze delle banche centrali, ha progressivamente assunto una

posizione centrale, configurandosi come un profilo di crescente rilevanza giuridica ed operativa.

Tale percorso ha avuto avvio nel 2015, anno in cui si sono registrate due tappe fondamentali per l'integrazione della dimensione climatica nelle politiche finanziarie. Nel mese di settembre, l'allora Governatore della *Bank of England* Mark Carney ha pronunciato il celebre discorso sulla cosiddetta "tragedia dell'orizzonte", segnando un momento di svolta per il settore finanziario globale². In tale occasione, Carney ha introdotto per la prima volta il concetto di *climate-related financial risks*, ovvero i rischi finanziari connessi al cambiamento climatico.

Tali rischi si distinguono in due macro-categorie: i rischi fisici e i rischi di transizione³. I primi concernono la manifestazione di eventi climatici estremi (quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, siccità, incendi) e di impatti gradualmente del cambiamento climatico (come l'innalzamento delle temperature medie), i quali possono compromettere l'integrità delle attività e delle infrastrutture critiche del tessuto economico e sociale, incidendo sulla stabilità del sistema finanziario. I rischi di transizione, invece, attengono agli effetti derivanti dall'adozione di politiche pubbliche e dall'evoluzione tecnologica connesse al processo di transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio. I rischi climatici sono spesso sottovalutati dagli investitori e dagli operatori del sistema finanziario, a causa del persistente disallineamento tra gli incentivi di breve periodo propri degli intermediari finanziari e l'orizzonte temporale di lungo termine che caratterizza gli effetti del cambiamento climatico⁴.

Sia i rischi fisici che quelli di transizione possono comportare una significativa esposizione degli enti finanziari non solo a rischi di natura economica e reputazionale,

² M. CARNEY, *Breaking the Tragedy of the Horizon – Climate change and financial stability*, 2015, disponibile al seguente link: <https://www.bankofengland.co.uk/speech/2015/breaking-the-tragedy-of-the-horizon-climate-change-and-financial-stability>

³ IPCC, *Climate Change 2023 Synthesis Report Summary for policymakers*, 2023, disponibile al seguente link: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

⁴ M. CARNEY, *op. cit.*

ma anche di natura legale (*liability risks*)⁵. Nel discorso di Carney, tali rischi si riferiscono agli impatti potenzialmente derivanti da azioni risarcitorie promosse da soggetti che abbiano subito perdite e/o danni riconducibili agli effetti del cambiamento climatico, ovvero al disallineamento tra l'economia reale e finanziaria e le politiche di transizione. In particolare, la rapidità con cui un riprezzamento degli attivi potrebbe verificarsi rimane incerta e potrebbe comportare rilevanti ripercussioni sulla stabilità finanziaria.

Nel dicembre dello stesso anno, in occasione della sedicesima Conferenza delle Parti (COP16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), i 195 Stati partecipanti, unitamente all'UE, hanno sottoscritto l'Accordo di Parigi. L'Accordo di Parigi si fonda su tre pilastri : la mitigazione, l'adattamento e la finanza climatica. Con tale intesa, le Parti si sono impegnate a perseguire l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali, e a compiere sforzi volti a limitarlo a 1,5°C, nonché ad adottare misure ambiziose in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. L'articolo 2, para. 1, lettera c), dispone che le Parti si adoperino per rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

Tale previsione si fonda sul riconoscimento della necessità di una mobilitazione significativa dei capitali privati al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi climatici assunti a livello globale⁶. In assenza di un allineamento del sistema finanziario con tali finalità, risulterebbe infatti compromessa la concreta attuazione delle politiche di mitigazione e adattamento previste dall'Accordo.

⁵ Il dibattito sull'esatto rapporto tra *CLR* e rischi fisici e di transizione è ancora aperto, cfr. FINANCIAL STABILITY BOARD, *Supervisory and Regulatory Approaches to Climate-related Risks*, 2022, disponibile al seguente link: <https://www.fsb.org/2022/10/supervisory-and-regulatory-approaches-to-climate-related-risks-final-report/>; NGFS, *Climate-related litigation: raising awareness about a growing source of risk*, 2021, disponibile al seguente link: <https://www.ngfs.net/en/publications-and-statistics/publications/climate-related-litigation-raising-awareness-about-growing-source-risk>; IDEM, *Report on climate-related litigation: recent trends and developments*, 2023a, disponibile al seguente link: https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_report-on-climate-related-litigation-recent-trends-and-developments.pdf

⁶ M. BOWMAN, *Turning Promises into Action: 'Legal Readiness for Climate Finance' and Implementing the Paris Agreement*, in *Carbon & Climate Law Review*, vol. 16, n. 1, 2022, pp. 41 – 55.

1.2 *Il Network for Greening the Financial System*

A fine 2017, un gruppo iniziale composto da otto banche centrali e autorità di vigilanza istituì il *Network for Greening the Financial System (NGFS)*, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale in materia di finanza sostenibile⁷. Le finalità principali dell'*NGFS* consistono: (i) nella mobilitazione dei flussi finanziari a supporto dell'azione climatica; e (ii) nel rafforzamento della capacità del sistema finanziario di identificare, valutare e gestire *climate and environmental (C&E) risks*. Ad oggi, l'*NGFS* conta 145 membri e 22 osservatori, tra banche centrali, autorità di vigilanza e organizzazioni internazionali⁸.

L'organizzazione opera attraverso diversi *Workstreams* ed *Experts' Networks*, tra cui si segnala, in particolare, l'*Expert Network on Legal Issues (EN Legal)*, istituito nel 2022 e presieduto dalla BCE⁹. Quest'ultimo si occupa di approfondire le questioni giuridiche connesse ai rischi finanziari legati al cambiamento climatico e alla perdita di biodiversità di interesse per banche centrali e autorità di vigilanza, tra cui rientra il crescente fenomeno del contenzioso climatico¹⁰.

Nel 2021, il predecessore dell'*EN Legal* – la *NGFS Legal Task Force* – ha pubblicato un primo rapporto volto a sensibilizzare banche centrali, autorità di vigilanza, e istituzioni finanziarie in merito ai *climate litigation risks (CLR)*¹¹. Tale pubblicazione è stata seguita da un aggiornamento dell'*EN Legal* nel 2023, che ha offerto un'analisi più approfondita dell'evoluzione giurisprudenziale e delle principali tendenze in materia¹². Parallelamente, anche il *Workstream on Supervision* del *NGFS* ha esaminato i profili di *CLR* da una

⁷ Per maggiori informazioni sulla fondazione e lo sviluppo del *NGFS*, si veda E. HELLEINER ET AL., *Financial technocrats as competitive regime creators: The founding and design of the Network for Greening the Financial System*, in *Regulation & Governance*, 2024.

⁸ *NGFS, Membership*: <https://www.ngfs.net/en/about-us/membership>, ultimo accesso 12/06/25.

⁹ *Ibidem*, *Legal Issues*:

<https://www.ngfs.net/en/what-we-do/legal-issues#:~:text=The%20objective%20of%20the%20Experts, and%20legislation%20across%20the%20Membership>, ultimo accesso 12/06/25.

¹⁰ Cfr.: J. SETZER ET AL., *Climate change litigation and central banks*, in *ECB Legal Working Paper Series*, n. 21, 2021, disponibile al seguente link:

<https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scplps/ecb.lwp21~f7a250787a.en.pdf>

¹¹ *NGFS, op. cit.*, 2021.

¹² *Ibidem*, *op. cit.*, 2023a. Si veda anche F. ELDERSON, “*Come hell or high water*”: *addressing the risks of climate and environment-related litigation for the banking sector*, 2023, disponibile al seguente link: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230904_1~9d14ab8648.en.html

prospettiva microprudenziale, concentrandosi sull'impatto di tali azioni legali sulla solidità patrimoniale e sulla stabilità operativa delle istituzioni finanziarie soggette a vigilanza¹³. Nel 2024, l'*EN Legal* ha ulteriormente ampliato il proprio ambito di indagine pubblicando un nuovo rapporto volto a richiamare l'attenzione sui casi di contenzioso legati alla perdita di biodiversità e al degrado degli ecosistemi naturali, nonché sulle relative implicazioni per le banche centrali, le autorità di vigilanza e gli operatori del settore finanziario¹⁴.

Alla luce di questi sviluppi, si impongono alcune riflessioni di particolare rilievo per il sistema finanziario. Per quali motivi il contenzioso climatico assume rilevanza per le banche e, più in generale, per gli operatori finanziari? Quale relazione intercorre tra l'evoluzione del quadro normativo europeo in materia di sostenibilità e la progressiva affermazione del contenzioso climatico? E, infine, quali misure – di natura giuridica, organizzativa e operativa – possono essere adottate per prevenire o attenuare l'esposizione a tali rischi?

2. Il contenzioso climatico e le banche

2.1 L'evoluzione dei liability risks

Riferendosi ai *liability risks*, Carney intendeva porre l'attenzione sull'eventualità che vengano promosse azioni legali nei confronti di soggetti operanti nell'estrazione e nell'emissione di carbonio, nonché, indirettamente, verso i loro assicuratori. Analogamente a quanto accaduto nel contesto del contenzioso sull'amianto negli Stati Uniti tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila¹⁵, tali azioni potrebbero riguardare ambiti quali la responsabilità civile generale, quella degli amministratori e dirigenti (*D&O liability*) e la responsabilità professionale, laddove sia dimostrata l'omissione, da parte

¹³ NGFS, *Report on micro-prudential supervision of climate-related litigation risks*, 2023b, disponibile al seguente link: https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_report-on-microprudential-supervision-of-climate-related-litigation-risks.pdf

¹⁴ *Ibidem*, *Nature-related litigation: emerging trends and lessons learned from climate-related litigation*, 2024, disponibile al seguente link: <https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/report-nature-related-litigation-emerging-trends-lessons-climate.pdf>. Si noti che i profili contenziosi connessi ai *nature-related risks* non saranno oggetto di trattazione nel presente contributo.

¹⁵ *Ex multis*: S. J. CARROLL ET AL., *Asbestos Litigation*, 1^a ed., RAND Corporation, 2005.

degli assicurati, di misure adeguate alla mitigazione dei rischi climatici, alla prevenzione dei danni ambientali o al rispetto della normativa vigente. Per il settore assicurativo, ciò può comportare la possibile escussione delle garanzie previste da contratti di assicurazione per la responsabilità civile per danni derivanti da condotte legate al cambiamento climatico¹⁶. L'incremento di tali richieste, anche a distanza di decenni, comporta un rischio rilevante in termini di esposizione finanziaria, con possibili ripercussioni sulla solvibilità delle imprese assicurative e, più in generale, sulla stabilità del sistema finanziario¹⁷.

Carney faceva riferimento, in tale contesto, a fattispecie tipicamente risarcitorie, che avrebbero coinvolto il settore bancario e finanziario soltanto in via indiretta. A distanza di un decennio, tuttavia, il panorama del contenzioso climatico ha subito un'evoluzione rapida e profonda, caratterizzata dall'emersione di strategie legali diversificate e da implicazioni sempre più dirette e significative per gli operatori del settore finanziario, non prevedibili all'epoca del suo intervento nel 2015.

La natura strategica di tali contenziosi implica che l'obiettivo dei promotori non sia necessariamente quello di ottenere un esito favorevole nel singolo procedimento, bensì di attirare l'attenzione dell'opinione pubblica, dei media o del decisore politico¹⁸. In tale prospettiva, è essenziale considerare la dimensione temporale della giustizia e l'effetto differito che tali azioni legali possono produrre: la loro rilevanza può emergere anche a distanza di anni, indipendentemente dal contesto politico prevalente al momento della loro introduzione. Alcuni studi mostrano come, durante amministrazioni ostili alle politiche climatiche – come le presidenze *Trump* o *Bolsonaro* – il numero dei casi di contenzioso climatico sia aumentato, e come gli effetti di tali casi si siano manifestati in

¹⁶ J.M. SYLVESTER ET AL., *Insurance coverage for asbestos liabilities: a review for UK policyholders*, in *Environmental law and management*, vol. 18, n. 1, 2006, pp. 221-231.

¹⁷ M. CARNEY, *op. cit.*

¹⁸ G. GANGULY ET AL., *op. cit.*

modo più evidente sotto le amministrazioni successive¹⁹. Non può escludersi che anche un istituto bancario di rilevanza sistemica, pur non presentando criticità manifeste in materia di strategie climatiche, possa essere coinvolto in procedimenti giudiziari aventi funzione esemplare o mediatica, proprio al fine di conferire maggiore visibilità al caso e sollecitare un intervento politico.

Ad oggi, le istituzioni bancarie possono risultare esposte ai *CLR* sia in via diretta che indiretta²⁰.

2.2 Azioni legali in materia climatica promosse contro soggetti bancari

Innanzitutto, si registra una crescente attenzione da parte della società civile, del mondo accademico e degli organi giudiziari verso il nesso tra attività finanziarie — in particolare, finanziamenti e investimenti — e crisi climatica.

Secondo quanto rilevato dal *Grantham Research Institute* della *London School of Economics*, alcuni tra i casi di contenzioso climatico più innovativi e rilevanti degli ultimi anni hanno avuto come destinatari proprio soggetti finanziari, con l'obiettivo di ostacolare o mettere in discussione il finanziamento di iniziative e operazioni economiche non coerenti con gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico e con gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Parigi²¹. Attraverso il coinvolgimento diretto delle banche, i ricorrenti mirano a: (i) rafforzare la rilevanza del rischio climatico all'interno dei processi decisionali finanziari; e (ii) incrementare il costo del capitale per le società

¹⁹ M. B. GERRARD e E. MCTIERNAN, *Patterns of Climate Change Litigation During Trump Era*, in *New York Law Journal*, vol. 259, n. 45, 2018; J. SETZER e M. A. TIGRE, *Human Rights And Climate Change For Climate Litigation In Brazil And Beyond: An Analysis Of The Climate Fund Decision*, in *GJIL Blog*, 2023, disponibile al seguente link: <https://www.law.georgetown.edu/international-law-journal/blog/human-rights-and-climate-change-for-climate-litigation-in-brazil-and-beyond-an-analysis-of-the-climate-fund-decision/>

²⁰ J. SOLANA, *Climate change litigation as financial risk*, in *Green Finance*, vol. 2, n. 4, 2020, pp. 344-372.

²¹ J. SETZER e C. HIGHAM, *Global trends in Climate Change Litigation: 2025 snapshot*, *LSE Grantham Institute on Climate Change and Environment*, 2024, disponibile al seguente link: <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/global-trends-in-climate-change-litigation-2025-snapshot/>.

ad alte emissioni, fino a disincentivarne la prosecuzione di modelli di business incompatibili con la transizione ecologica.

Questa strategia è stata definita “*turning off the taps*”²², in quanto mira a colpire l’accesso ai capitali delle imprese maggiormente responsabili delle emissioni climalteranti²³. A partire dal 2015 sono stati registrati trentatré casi riconducibili a questa tipologia di contenzioso²⁴. La maggior parte di essi è stata promossa nei confronti di istituzioni finanziarie pubbliche, quali le agenzie per il finanziamento all’export e le banche nazionali di sviluppo. Negli ultimi anni, tuttavia, si è osservata una progressiva estensione anche a soggetti privati, compresi alcuni soggetti bancari europei. A tale riguardo, si segnalano due casi giurisprudenziali di particolare rilievo.

Il primo, avviato nel febbraio 2023 e attualmente pendente, è *Notre Affaire à Tous e altri c. BNP Paribas*²⁵. Delle organizzazioni non governative (ONG) francesi sostengono che *BNP Paribas* abbia violato le disposizioni della legge francese sul dovere di vigilanza, la quale impone alle imprese di grandi dimensioni l’obbligo di adottare e implementare un piano di vigilanza volto a prevenire gravi violazioni dei diritti umani, nonché danni ambientali derivanti dalle proprie attività, da quelle delle proprie filiazioni, partner commerciali e soggetti appartenenti alla *supply chain*²⁶. Secondo le ONG ricorrenti, il piano di vigilanza adottato dall’istituto bancario risulterebbe gravemente carente sotto il profilo della gestione dei rischi climatici. In particolare, esso si fonderebbe su

²² *Ibidem*.

²³ Tale strategia può altresì essere combinata con altre tipologie di azioni legali, tradizionalmente rivolte ad attori non finanziari, quali i cd. “*corporate framework cases*”, che riguardano il disallineamento tra le attività di un’impresa e gli obiettivi dell’Accordo di Parigi (cfr., *Milieudefensie v. Shell*), nonché i casi di integrazione delle considerazioni climatiche (“*integrating climate considerations cases*”), finalizzati a impedire l’attuazione di progetti e politiche che aggravano le emissioni di gas serra, come nel caso del finanziamento di nuove centrali a carbone (cfr., *ClientEarth v. Polska Grupa Energetyczna*). Si veda J. SETZER E C. HIGHAM, *op. cit.*, e A. SMOLEŃSKA ET AL., *Banks and climate litigation risk: navigating the low-carbon transition*, CETEx, 2025, disponibile al seguente link: https://cetex.org/wp-content/uploads/2025/06/Banks-and-climate-litigation-risk_navigating-the-low-carbon-transition.pdf

²⁴ J. SETZER E C. HIGHAM, *op. cit.*

²⁵ Per la consultazione dei singoli casi di contenzioso climatico, si rimanda al *database* del *Sabin Center for Climate Change Law* presso la *Columbia Law School*, accessibile al seguente link: <https://climatecasechart.com/>

²⁶ *LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre*.

documentazione priva di efficacia vincolante, nonché su un'analisi insufficiente e non dettagliata dei rischi connessi sia al finanziamento di nuovi progetti relativi ai combustibili fossili, sia al sostegno accordato ad imprese ad elevato impatto emissivo. Il piano presenterebbe, altresì, un deficit di trasparenza in ordine alle emissioni *Scope 3*, riconducibili all'intera *supply chain*, con specifico riferimento alle attività finanziate dalla banca. Da ultimo, mancherebbe un impegno esplicito e vincolante alla cessazione del supporto finanziario e degli investimenti in iniziative volte all'espansione del settore dei combustibili fossili.

Il secondo procedimento concerne la causa *Milieudefensie c. ING Bank*. L'ONG *Milieudefensie* – già attrice nel noto caso contro *Shell* dinanzi al Tribunale distrettuale dell'Aja – afferma che *ING* sia titolare di un dovere di diligenza (*duty of care*) nei confronti dei diritti fondamentali dei cittadini dei Paesi Bassi e, pertanto, sia tenuta a predisporre un piano realistico, credibile e scientificamente fondato, volto a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, in conformità con gli obiettivi climatici internazionali. Inoltre, *ING* dovrebbe astenersi dal finanziare nuove attività di esplorazione e sviluppo di fonti fossili.

Secondo quanto evidenziato dall'*NGFS*, un'istituzione bancaria coinvolta direttamente in un procedimento di contenzioso climatico può risultare esposta a una pluralità di rischi finanziari. Tra questi si annoverano: i costi legali e le eventuali condanne risarcitorie; l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti; effetti negativi sul prezzo delle azioni, sul merito creditizio o sui costi di finanziamento; danni alla reputazione; e l'incremento dei premi assicurativi richiesti per la copertura dei rischi operativi o di responsabilità civile²⁷.

Tali oneri possono insorgere anche indipendentemente dall'esito della controversia giudiziaria. In altri termini, determinati profili di rischio — in particolare quelli di natura reputazionale e strategica — possono concretizzarsi anche qualora l'azione legale venga ritirata o non si concluda con una sentenza di condanna. Ciò si spiega considerando il valore strategico di molte iniziative giudiziarie in materia climatica, le quali mirano a

²⁷ NGFS, *op. cit.*, 2023a e 2023b.; J. SOLANA, *op. cit.*

generare un impatto nell'opinione pubblica, nel mercato e nei processi decisionali degli operatori finanziari, così come sul piano politico e regolatorio, a prescindere dall'effettivo accoglimento delle pretese giuridiche avanzate in giudizio²⁸.

2.3 Esposizione indiretta di soggetti bancari a casi di contenzioso climatico

In secondo luogo, le banche possono essere esposte a tali rischi anche in via indiretta. Da una parte, casi diretti contro lo Stato o enti pubblici possono avere implicazioni per i soggetti bancari, aumentando i rischi di transizione a cui questi ultimi sono esposti²⁹. Per esempio, alcuni ricorsi contestano le decisioni statali che autorizzano, sovvenzionano o incentivano attività svolte da soggetti terzi, come l'esplorazione ed estrazione di combustibili fossili, sulla base di obblighi derivanti dall'Accordo di Parigi, dal diritto UE, o dalla tutela di diritti fondamentali. Questi casi di contenzioso climatico possono comportare un rischio concreto per gli operatori finanziari titolari di interessi economici in tali progetti, poiché possono determinare un ritardo nella loro esecuzione, un aumento dei costi, o addirittura l'interruzione definitiva delle attività programmate, con conseguenti perdite economiche e la possibile trasformazione degli investimenti in assets non recuperabili (*stranded assets*³⁰)³¹.

Dall'altra parte, gli istituti bancari possono risultare esposti indirettamente quando il contenzioso climatico coinvolga imprese clienti ovvero controparti finanziarie. In particolare, si registra un numero crescente di controversie che non hanno ad oggetto richieste risarcitorie, bensì si focalizzano sull'obbligo di *fair share*, inteso quale dovere in capo a determinati soggetti di ridurre in misura proporzionale il proprio contributo alle emissioni globali, in conformità all'Accordo di Parigi e alla normativa nazionale attuativa

²⁸ G. GANGULY ET AL., *If at First You Don't Succeed: Suing Corporations for Climate Change*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 38., n. 4., 2018, pp. 841-868.

²⁹ NGFS, *op. cit.*, 2021 e 2023a.

³⁰ Gli *stranded assets* si riferiscono ad investimenti legati ai combustibili fossili destinati a perdere valore nei prossimi anni a causa delle politiche di transizione, la cd. bolla di carbonio. Cfr: S. MATIKAINEN E E. SOUBEYRAN, *What are stranded assets?*, *LSE Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment*, 2022, disponibile al seguente link: <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/explainers/what-are-stranded-assets/>

³¹ NGFS, *op. cit.*, 2023a. Si rinvia a titolo esemplificativo al caso *Greenpeace Nordic Ass'n v. Ministry of Petroleum and Energy (People v Arctic Oil)*.

dello stesso. Tali controversie possono essere promosse nei confronti di imprese, in particolare dei cosiddetti *Carbon Majors*³², come nel caso *Milieudefensie v. Shell*, ovvero congiuntamente alle entità governative che ne sostengono l'operato o ne favoriscono le attività, come in *Greenpeace Italia et al. v. ENI, Ministero delle Finanze, e Cassa Depositi e Prestiti*. Contenziosi di tal genere possono comportare rilevanti costi di conformità normativa e adeguamento strutturale per l'impresa coinvolta, esponendo i soggetti finanziatori – ove non adeguatamente preparati – a significativi rischi di natura finanziaria.

L'NGFS evidenzia che i *CLR* assumono natura trasversale, incidendo sulla stabilità patrimoniale delle banche attraverso molteplici canali di rischio, comunemente definiti, nell'ambito della vigilanza bancaria, "prudenziali"³³. In particolare, l'aumento dei costi legati al contenzioso climatico può compromettere la capacità di rimborso delle imprese, accrescendo per le banche il rischio di credito³⁴. Un esito sfavorevole del giudizio può determinare la svalutazione degli attivi, l'indebolimento delle garanzie e il deterioramento del merito creditizio³⁵. Un rapporto pubblicato dallo staff della BCE ha stimato che l'impatto dei *CLR* sui costi dei prestiti bancari per le imprese si traduce, in media, in tassi d'interesse superiori di circa il 4% rispetto a quelli applicati alle imprese prive di tale esposizione legale. Tali imprese tendono ad ottenere finanziamenti di importo inferiore e con scadenze più brevi, evidenziando un più ampio atteggiamento di avversione al rischio da parte degli istituti eroganti³⁶. Inoltre, le ricadute sulle *supply*

³² Un rapporto pubblicato nel 2017 ha rilevato che cento imprese attive nella produzione di combustibili fossili (i cd. *Carbon Majors*) – tra cui *ExxonMobil*, *Shell*, *BHP Billiton* e *Gazprom* – risultano riconducibili, in termini di responsabilità industriale, al 71% delle emissioni globali di gas a effetto serra generate a partire dal 1988. Cfr: CDP, *The Carbon Majors Database: Methodology Report 2017*, disponibile al seguente link: <https://climateaccountability.org/pdf/CarbonMajorsMethodsRpt%20Jul17.pdf>

³³ Con riferimento alle ulteriori categorie di rischio, diverse dal rischio di credito – in particolare il rischio operativo, di mercato, di liquidità, di sottoscrizione assicurativa e il rischio reputazionale – si rinvia alle definizioni contenute in BCBS, *Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: a Revised Framework*, 2004, Banca dei Regolamenti Internazionali, disponibile al seguente link: <https://www.bis.org/publ/bcbs107.htm>; e a NGFS, *op. cit.*, 2023b.

³⁴ NGFS, *op. cit.*, 2023a.

³⁵ NGFS, *op. cit.*, 2023b; M. SATO ET AL., *Impacts of climate litigation on firm value*, in *Nature Sustainability*, vol. 7., 2024, pp. 1461-1468.

³⁶ A. BEYER E L. NOBILE, *The impact of climate litigation risk on firms' cost of bank loans*, 2025, ECB Working Paper Series No. 387.

chains possono compromettere la continuità operativa e la redditività di tali imprese, con effetti negativi sulla solvibilità³⁷.

3. *Il quadro europeo in materia prudenziale ed il contenzioso climatico*

Attualmente, le banche significative dell'UE sono tenute a conformarsi al quadro prudenziale delineato dalla CRR3/CRD6³⁸, come ulteriormente specificato a livello 2 dalle linee guida della Autorità Bancaria Europea (ABE) e dalle aspettative di vigilanza della Banca Centrale Europea (BCE) in materia di gestione di rischi climatici ed ambientali (C&E).

3.1 *Le aspettative di vigilanza della BCE per le banche significative*

Alla BCE, la comprensione degli impatti derivanti dal contenzioso climatico è in continua evoluzione. Nell'ambito delle priorità di vigilanza, la BCE ha delineato una tabella di marcia per le banche chiamate a gestire i rischi C&E. Nel 2020, con la pubblicazione della Guida del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) sui rischi C&E, la BCE ha definito 13 punti essenziali indicanti le azioni che le banche devono intraprendere nell'ambito della gestione del rischio, della governance e dell'informativa³⁹.

L'integrazione dei rischi climatici nel quadro di vigilanza dell'MVU si fonda sul quadro prudenziale europeo costituito dalla CRD6/CRR3, che prescrive una gestione efficace e completa di tutti i rischi finanziari, compresi dunque i rischi climatici⁴⁰. In

³⁷ NGFS, *op. cit.*, 2023b.

³⁸ Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (cd. CRD6) e Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (cd. CRR3)

³⁹ BCE, *Guide on climate-related and environmental risks: Supervisory expectations relating to risk management and disclosure*, ECB Banking Supervision, 2020.

⁴⁰ L'articolo 73 della CRD6 impone agli istituti bancari di disporre di strategie e processi solidi, efficaci e completi per valutare e mantenere su base continuativa gli importi, i tipi e la distribuzione del capitale interno che ritengono adeguati a coprire la natura e il livello dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti. L'articolo 74 della CRD6 impone agli istituti bancari di dotarsi di solidi dispositivi di governance per assicurare una gestione sana ed efficace del rischio.

conformità a tali aspettative, le banche significative dell'UE, sottoposte a vigilanza diretta da parte della BCE⁴¹, sono tenute a valutare la misura in cui la natura delle attività da esse svolte possa incrementare il rischio di un impatto finanziario negativo derivante da episodi di contenzioso climatico⁴².

La BCE ha avviato diversi esercizi di vigilanza volti a monitorare i rischi C&E. Tali iniziative includono una revisione tematica, che ha coinvolto la valutazione di 107 istituzioni significative⁴³ e un *bottom-up stress test* dedicato al rischio climatico⁴⁴. I rischi C&E sono inclusi nelle valutazioni e nei punteggi attribuiti annualmente nell'ambito del *Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)*. Attraverso lo *SREP*, la BCE valuta in modo approfondito la qualità complessiva della governance e del sistema di controllo interno delle banche, includendo anche la capacità di gestire rischi emergenti; analizza la sostenibilità finanziaria, verificando che gli istituti soggetti a supervisione dispongano di adeguate risorse patrimoniali e liquidità per far fronte ai rischi identificati; e monitora l'efficacia delle politiche e delle procedure di gestione dei rischi⁴⁵.

3.2 Aggiornamenti relativi al 2024

Nel 2024, il quadro normativo europeo relativo alla CRD6/CRR3 è stato modificato, con un rafforzamento significativo dell'inclusione dei rischi *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. In particolare, il para. 2 dell'Articolo 76 della CRD6 impone alle

⁴¹ Una banca è considerata significativa se soddisfa almeno uno dei criteri stabiliti all'Articolo 6, para. 4 del Regolamento (UE) 1024/2013.

⁴² BCE, *op. cit.*

⁴³ *Idem*, *Walking the talk: Banks gearing up to manage risks from climate change and environmental degradation*, ECB Banking Supervision, 2022, disponibile al seguente link: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcerreport112022~2eb322a79c.en.pdf>

⁴⁴ *Idem*, *2022 climate risk stress test*, ECB Banking Supervision, 2022. I *climate stress tests* sono esercizi di simulazione condotti da autorità di vigilanza o da istituzioni finanziarie con l'obiettivo di valutare la resilienza di intermediari, mercati e sistemi finanziari agli impatti fisici e/o di transizione derivanti dai cambiamenti climatici. Tali test si fondano su scenari ipotetici a medio-lungo termine, volti a misurare gli effetti di shock climatici su variabili finanziarie rilevanti, come la solvibilità, la liquidità e la redditività degli operatori.

⁴⁵ Si rinvia a *Idem*, <https://www.bankingsupervision.europa.eu/activities/srep/html/index.it.html>, ultimo accesso 12/06/25.

banche l'obbligo di adottare un piano di transizione volto a gestire i rischi connessi alle esposizioni *ESG* su orizzonti temporali di breve, medio e lungo termine.

In conformità alle disposizioni introdotte da CRR3 e CRD6, l'ABE richiede alle banche di implementare processi specifici per l'identificazione, la valutazione e la mitigazione dei *CLR*, che possano coinvolgere tanto le banche stesse quanto i loro clienti. Le Linee Guida ABE del 2025 dedicano particolare attenzione al rischio operativo, sottolineando che le banche debbano sviluppare processi dedicati volti a “valutare e gestire la probabilità e l'impatto dei rischi di contenzioso connessi all'ambiente”, con un focus specifico sui rischi legali e reputazionali, specialmente nel contesto delle pratiche di *greenwashing*⁴⁶. Nell'ambito di tale analisi, le banche devono considerare informazioni rilevanti quali le evoluzioni normative e politiche in corso e future, nonché il grado di allineamento o disallineamento dei portafogli di investimento rispetto agli obiettivi regolatori vigenti nelle giurisdizioni di riferimento.

Inoltre, la BCE ha stabilito scadenze precise affinché le banche raggiungano il pieno allineamento con le sue aspettative entro la fine del 2024, inclusi gli aspetti riguardanti l'adeguatezza del capitale interno e gli *stress tests*.

In caso di mancato rispetto dei requisiti di governance relativi al rischio climatico, l'MVU può adottare strumenti di vigilanza sanzionatori, tra cui i *Periodic Penalty Payments (PPPs)*, misure di escalation che impongono alla banca il pagamento di una sanzione pari a un massimo del 6% del fatturato giornaliero per un periodo continuativo di sei mesi.⁴⁷ La BCE ha adottato provvedimenti di vigilanza vincolanti nei confronti di 28 istituti bancari, comunicando a 22 di essi che, qualora non provvedessero a sanare le carenze rilevate entro un termine specificato, sarebbero stati soggetti all'irrogazione di

⁴⁶ ABE, *Final Report: Guidelines on the management of environmental, social and governance (ESG) risks*, EBA/GL/2025/01, 2025.

⁴⁷ M. MENEGAT, *Climate-Related Periodic Penalty Payments: Strengthening Supervisors' Legitimacy in a Hotter World*, EU Law Live, 2025, disponibile al seguente link: <https://eulawlive.com/op-ed-climate-related-periodic-penalty-payments-strengthening-supervisors-legitimacy-in-a-hotter-world/>

PPPs⁴⁸. In Novembre 2025, la BCE ha imposto il primo PPP nei confronti di una banca spagnola⁴⁹.

4. *Il rapporto tra normativa europea e contenzioso climatico contro banche e imprese*

4.1 *Il Sustainable Finance Framework*

I *CLR* risultano strettamente connessi all'evoluzione del quadro normativo europeo in materia climatica e *ESG*.

Nell'*Action Plan on Financing Sustainable Growth*, pubblicato nel 2018, la Commissione europea ha sottolineato come il sistema finanziario, riformato in seguito alla crisi finanziaria del 2008, rappresenti un elemento cruciale per la transizione verso un modello economico maggiormente sostenibile. Tale visione si articola attorno a tre direttrici : (i) il riorientamento dei flussi di capitale verso attività economiche sostenibili; (ii) una più efficace gestione dei rischi finanziari derivanti dal cambiamento climatico, dal degrado ambientale, dalla perdita di biodiversità e da problematiche sociali; (iii) la promozione della trasparenza e dell'orientamento di lungo periodo nelle scelte finanziarie ed economiche⁵⁰.

In linea con tali obiettivi, nel 2019 la Commissione – sotto la presidenza di Ursula von der Leyen – ha lanciato il *Green Deal* europeo, un ambizioso quadro strategico che mira a riconfigurare le politiche dell'Unione in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità, al fine di conseguire una riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990⁵¹. In attuazione di tali indirizzi strategici, nel 2021 la Commissione ha introdotto la *Renewed Sustainable Finance Strategy*, finalizzata a rendere il *Sustainable Finance Framework* dell'Unione coerente con gli obiettivi

⁴⁸ F. ELDERSON, *From concept to delivery: accounting for climate and nature in maintaining price stability and keeping banks safe and sound*, 2025, disponibile al seguente link: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/speeches/date/2025/html/ssm.sp250212~98cec58949.en.html>

⁴⁹ BCE, *ECB imposes periodic penalty payments on ABANCA for failing to sufficiently identify climate risks*, 10 Novembre 2025, disponibile al seguente link: <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2025/html/ssm.pr251110~3e0b6f579e.en.html>

⁵⁰ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione. Piano d'Azione per finanziare la crescita sostenibile*, 2018, COM/2018/097 final/

⁵¹ *Ibidem*, *Comunicazione della Commissione. IL Green Deal europeo*, 2019, COM(2019) 640 final.

ambientali del *Green Deal* e a rafforzare il contributo del settore finanziario alla transizione ecologica⁵².

4.2 *La CSDDD e CSRD*

Ai fini della valutazione dei potenziali profili connessi ai *CLR*, assumono particolare rilevanza due Direttive adottate nel contesto della *Sustainable Finance Strategy*: la CSDDD e la CSRD.⁵³

In primo luogo, l'Articolo 22 della CSDDD, nel testo adottato nel 2024, impone alle grandi imprese, comprese le istituzioni finanziarie, l'obbligo di adottare piani di transizione finalizzati ad assicurare la coerenza del modello di business e della strategia aziendale con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ossia limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C, e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 nell'Unione. Gli altri articoli chiave della CSDDD disciplinano obblighi di due diligence riferiti agli impatti ambientali e ai diritti umani, sia diretti sia lungo la catena del valore⁵⁴. In relazione a tali obblighi, la CSDDD prevede un regime di responsabilità civile ex para. 1 dell'Articolo 29 nei confronti delle imprese che, non adempiendo con diligenza – intesa quale obbligazione di mezzi da assolvere 'con il massimo impegno possibile' – causino un danno a terzi, persone fisiche o giuridiche.

⁵² *Ibidem*, Comunicazione della Commissione. *Strategy for Financing the Transition to a Sustainable Economy*, 2021, COM/2021/390 final.

⁵³ Rispettivamente, Direttiva (Ue) 2024/1760 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 13 Giugno 2024 relativa al dovere di diligenza delle Imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la Direttiva (Ue) 2019/1937 e il Regolamento (Ue) 2023/2859 (in prosieguo CSDDD) e Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (in prosieguo CSRD).

⁵⁴ Si vedano gli Articoli 10 e 11 della CSDDD. L'Allegato alla CSDDD riporta i diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani, e i divieti e obblighi inclusi negli strumenti in materia ambientale, i quali formano oggetto dell'obblighi di due diligence.

Si precisa che l'Articolo 22 – l'unico a trattare aspetti climatici - è espressamente escluso da tale regime di responsabilità civile⁵⁵. Tuttavia, l'evoluzione del contenzioso climatico evidenzia una crescente interconnessione tra impatti climatici, perdita di biodiversità e inquinamento (*climate-nature nexus*),⁵⁶ nonché tra impatti fisici o di transizione e violazioni di diritti fondamentali (*rights-based climate litigation*)⁵⁷. Pertanto, pur in assenza di una responsabilità civile diretta in relazione all' Articolo 22, la CSDDD apre potenzialmente la strada a nuove forme di contenzioso climatico per le imprese inadempienti, qualora venga dimostrato un nesso causale tra l'inosservanza, intenzionalmente o per negligenza, in materia di due diligence e il danno climatico subito.

In secondo luogo, merita particolare attenzione la CSRD, come adottata nel 2022, la quale è diretta ad ampliare i gli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità a carico di un ampio numero di imprese. Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dalla CSRD figura il principio della *double materiality*, secondo cui le imprese sono tenute a comunicare sia le informazioni relative ai rischi *ESG* che possono incidere sulla loro performance finanziaria, sia quelle necessarie a comprendere l'impatto che le attività dell'impresa generano sull'ambiente, sul clima e sulla società⁵⁸.

In prospettiva, la disponibilità di informazioni più dettagliate e strutturate in materia di sostenibilità – accessibili non solo a investitori, azionisti, controparti commerciali, autorità regolatorie e di vigilanza, ma anche alla società civile – può offrire un'importante leva per lo sviluppo del contenzioso climatico. Tali dati possono infatti fornire elementi probatori fondamentali per l'attivazione di procedimenti giudiziari, facilitando

⁵⁵ Articolo 29 para. 1: "Gli Stati membri provvedono a che una società possa essere ritenuta responsabile di un danno causato a una persona fisica o giuridica, a condizione che: a) la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 (...); e b) a seguito dell'inosservanza di cui alla lettera a), sia stato causato un danno agli interessi giuridici della persona fisica o giuridica che sono tutelati dal diritto nazionale".

⁵⁶ NGFS, *op. cit.*, 2024.

⁵⁷ *Ex multis*: J. PEEL E H. M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law*, vol. 7., n.1, 2018, pp. 37-67. Si rinvia al caso *KlimaSeniorinnen v Switzerland (ECtHR)*.

⁵⁸ Articoli 19a para. 1 e 29a para. 1; 29° Considerando della CSRD. Si rinvia a M. TÄGER, 'Double materiality': *what is it and why does it matter?*, LSE Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, 2021, disponibile al seguente link: <https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/news/double-materiality-what-is-it-and-why-does-it-matter/>

l'attribuzione di responsabilità in caso di incongruenze tra le dichiarazioni pubbliche e le effettive condotte aziendali, nonché di impatti negativi su clima, ambiente o diritti umani resi noti mediante il principio di *double materiality*.

Le disposizioni normative promulgate a livello dell'UE rappresentano pertanto un primo tentativo strutturato di rafforzare il principio di responsabilità delle imprese (*accountability*) in materia di cambiamento climatico e altri fattori *ESG*. Nondimeno, il *Sustainable Finance Framework* si è trovato ad operare in un contesto geopolitico ed economico caratterizzato da elevata complessità e instabilità, tale da porre significative sfide alla sua implementazione.

Per far fronte alla seconda presidenza Trump, nonché alle pressioni interne dell'elettorato europeo, nel 2025 la seconda Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen ha delineato una nuova strategia orientata alla promozione della competitività dell'Unione (cd. *Competitiveness Compass*)⁵⁹. In tale contesto, è stato presentato un "Pacchetto Omnibus I" con l'obiettivo di ridurre il numero dei dati richiesti e di semplificare gli adempimenti in capo alle imprese ai fini della conformità alle direttive CSDDD e CSRD⁶⁰.

4.3 Implicazioni del Pacchetto Omnibus I per il contenzioso climatico

Ad un primo esame, le innovazioni introdotte dal Pacchetto Omnibus I sembrano preordinate ad attenuare i *CLR*, offrendo una maggiore tutela agli operatori bancari ed economici. Tuttavia, un'analisi più approfondita evidenzia che tali proposte sono suscettibili di accrescere i *CLR*, oltre che ostacolarne l'identificazione e la gestione.

In particolare, gli emendamenti alla CSRD sono volti a determinare una sensibile riduzione del numero di entità soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità,

⁵⁹ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione. La Bussola per la Competitività*, 2025, COM(2025) 30 final.

⁶⁰ Cfr. BCE, *Opinion of the European Central Bank of 8 May 2025 on proposals for amendments to corporate sustainability reporting and due diligence requirements*, 2025, CON/2025/10.

mediante l'esclusione delle imprese con un organico inferiore alle 1.000 unità⁶¹. Per i soggetti bancari, ciò implicherebbe che, quando – al fine di rendicontare i propri rischi ed impatti ESG per fini diversi dalla CSRD, ossia in esecuzione di obblighi regolamentari o prudenziali – richiedano informazioni di sostenibilità alle proprie controparti commerciali escluse dal perimetro della CSRD, debbano affidarsi a disclosure basate su standard volontari, o, in difetto, alla ricerca di informazioni ad-hoc e frammentarie⁶².

La mancata disponibilità di disclosure redatte secondo criteri omogenei e standardizzati per una vasta platea di imprese può generare distorsioni informative, determinando un incremento del rischio che alcune imprese selezionino in modo arbitrario le informazioni da rendicontare. Inoltre, l'eterogeneità di tali dati può portare all'incoerenza tra le informazioni ESG fornite da soggetti interconnessi lungo le *supply chains*. Ciò comporta una potenziale intensificazione dei *CLR* (per esempio, per *greenwashing*⁶³), sia per le imprese in questione, sia per le loro controparti, incluse le istituzioni finanziarie.

Con riferimento alla CSDDD, le modifiche prospettate agli obblighi di due diligence paiono suscettibili di ridurre significativamente l'efficacia e la portata applicativa, nonché di ostacolarne gli effetti in sede giudiziale. Innanzitutto, viene proposto di svolgere la due diligence a cadenza quinquennale, e non annuale. Inoltre, è proposta una modifica dell'Articolo 22, la quale comporta la totale rimozione dell'obbligo di adottare piani di transizione⁶⁴. Infine, viene prevista l'eliminazione del para. 1 dell'Articolo 29,

⁶¹ COMMISSIONE EUROPEA, *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements*, 26 Febbraio 2025, COM(2025) 81 final, Articolo 2 para. 1 comma a.

⁶² Cfr. Articolo 2 para. 4 degli emendamenti proposti alla CSRD.

⁶³ Il *greenwashing* si riferisce alla pratica per cui le “dichiarazioni, affermazioni, azioni o comunicazioni relative alla sostenibilità non riflettono in modo chiaro e veritiero il profilo di sostenibilità sottostante di un soggetto, di un prodotto finanziario o di servizi finanziari”, Cfr: ESMA, *Progress Report on Greenwashing*, 2023, disponibile al seguente link: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-06/ESMA30-1668416927-2498_Progress_Report_ESMA_response_to_COM_RfI_on_greenwashing_risks.pdf

⁶⁴ PARLAMENTO EUROPEO, *Sustainability reporting and due diligence: MEPs back simplification changes*, 14 Novembre 2025, disponibile al seguente link: <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20251106IPR31296/sustainability-reporting-and-due-diligence-meps-back-simplification-changes>

demandando l'individuazione dei meccanismi di responsabilità civile alle discipline dei singoli Stati membri.

Occorre osservare che la CSDDD, nella sua formulazione attuale, costituisce una forma di presidio rispetto ai *CLR*. Essa impone alle imprese l'adozione ed implementazione di piani di transizione climatica, consentendo la definizione di traiettorie progressive, trasparenti e fondate su criteri comparabili. In aggiunta, la previsione di una responsabilità extracontrattuale correlata agli obblighi di due diligence, secondo quanto stabilito dall'Articolo 29, consente di garantire una maggiore certezza del diritto. La soppressione di tali disposizioni rischia di condurre a una frammentazione applicativa e interpretativa, esponendo le imprese a un rischio elevato di divergenze giurisprudenziali tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri, nonché tra quelle di Stati terzi nei quali si sia verificato l'evento dannoso oggetto di azione risarcitoria⁶⁵. La rimozione di obblighi chiari e di meccanismi di responsabilità codificati potrebbe incentivare il ricorso a forme creative di azione giudiziaria da parte degli attori della società civile, rendendo più difficoltosa l'individuazione, la valutazione e la gestione dei *CLR* da parte delle imprese.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che le modifiche proposte non siano idonee a incidere in misura significativa sui trend attuali del contenzioso climatico, ed in particolare sulla categoria dei *corporate framework cases*⁶⁶. È significativo osservare che l'assenza di specifici riferimenti normativi, come la CSDDD, non ha impedito la proposizione di azioni giudiziarie contro imprese quali *Shell*, *ENI* e *ING*, fondate su obblighi di diligenza e piani di transizione climatica. Appare dunque verosimile che l'eliminazione di obblighi di disclosure, piani di transizione e meccanismi di responsabilità civile standardizzati – anziché il loro miglioramento e perfezionamento – esponga le imprese a un'intensa attività contenziosa, anche mediante l'inquadramento delle condotte aziendali nell'ambito di istituti giuridici quali la responsabilità civile,

⁶⁵ G. VAN CALSTER, *Legal opinion: how the Omnibus creates uncertainty on civil liability for companies*, 2025, disponibile al seguente *link*:

https://gavclaw.com/wp-content/uploads/2025/06/legal_opinion_gvc.pdf

⁶⁶ Cfr. nota 21.

penale⁶⁷, le pratiche di *greenwashing* o la violazione di diritti fondamentali tutelati dal diritto dell'Unione e dai singoli ordinamenti nazionali.

5. Strumenti e strategie per la mitigazione dei *climate litigation risks*

5.1 Le raccomandazioni dell'NGFS per le autorità di vigilanza

Le autorità di vigilanza stanno riservando un'attenzione crescente alla gestione e alla quantificazione dei *CLR*. In tale contesto, l'NGFS ha elaborato specifiche raccomandazioni in materia di regolazione e supervisione prudenziale, volte ad un'adequata identificazione, valutazione e gestione dei *CLR*⁶⁸. In particolare, l'NGFS raccomanda alle autorità di vigilanza di avviare un processo strutturato di valutazione del rischio (*exposure analysis*), per determinare la rilevanza dei *CLR* sia a livello giurisdizionale, sia a livello di singola entità vigilata.

Con riferimento al profilo giurisdizionale, le autorità di vigilanza sono sollecitate a monitorare con attenzione le tendenze emergenti in materia di contenzioso climatico con riferimento alle giurisdizioni per esse rilevanti. A tal fine, esse sono chiamate a valutare se la giurisdizione di appartenenza delle entità soggette a vigilanza, ovvero quelle in cui tali entità svolgono una quota rilevante delle proprie attività, possano configurarsi quali *hotspots* per il sorgere o la trattazione di controversie climatiche. Queste giurisdizioni si distinguono per la registrazione di un numero significativo di casi di *climate litigation*, ovvero per l'emersione di un contenzioso ancora limitato nel volume ma dotato di potenziale impatto sistemico. Su scala mondiale, sono considerati *hotspots* per il contenzioso climatico gli Stati Uniti, il Regno Unito, e l'Australia.⁶⁹ Nell'ambito dell'UE, rilevano i Paesi Bassi, con i casi *Urgenda* e *Shell*, insieme alla Germania, con il caso *Neubauer*. Le autorità di vigilanza sono incoraggiate a esaminare i casi noti di contenzioso climatico nella propria giurisdizione, al fine di individuare strategie legali emergenti, in particolare laddove si rilevi una concentrazione delle azioni giudiziarie in specifici settori industriali. È inoltre raccomandato il monitoraggio di procedimenti

⁶⁷ *BLOOM and Others v. TotalEnergies*.

⁶⁸ NGFS, *op. cit.*, 2023b.

⁶⁹ J. SETZER E. C. HIGHAM, *op. cit.*

avviati contro istituzioni finanziarie in altre giurisdizioni, al fine di valutare l'eventuale trasferibilità di tali strategie nel contesto nazionale. Nell'esercizio di tale attività, le autorità possono considerare il grado di maturità e complessità del quadro normativo e politico di riferimento, tenuto conto che gli operatori economici di rilevanza sistemica agiscono tipicamente in contesti giuridici plurimi e con operatività su scala globale.

All'analisi giurisdizionale può seguire, ove ritenuto pertinente, una valutazione dell'esposizione al rischio a livello di singola entità, ad esempio mediante l'identificazione delle entità operanti in *high-emitting sectors* o una concentrazione di attività particolarmente vulnerabile sotto il profilo del rischio climatico.

Completata tale fase valutativa, l'autorità di vigilanza può decidere di attivare specifiche iniziative di supervisione tematica, tra cui attività di sensibilizzazione; definizione e rafforzamento delle aspettative di vigilanza in merito all'integrazione del rischio climatico nei quadri di governance e gestione del rischio delle banche; e promozione della trasparenza e della disclosure in materia climatica. Parallelamente, l'autorità può attuare interventi mirati nei confronti di singole entità vigilate, come l'integrazione dei rischi connessi ai contenziosi climatici nelle revisioni prudenziali, la conduzione di *stress tests*, o la valutazione della credibilità e della solidità delle informazioni pubblicate.

5.2 Le raccomandazioni per gli istituti bancari

Simili raccomandazioni nell'ambito dell'*exposure analysis* – a livello giurisdizionale e di singola entità - si possono estendere anche ai soggetti bancari. In giugno 2025, il *Centre for Economic Transition expertise (CETEx)* della *London School of Economics*, insieme al *Grantham Research Institute*, ha pubblicato un nuovo rapporto sulla gestione dei *CLR* da parte di soggetti bancari⁷⁰. Gli autori formulano specifiche raccomandazioni per gli istituti bancari al fine di avviare processi di identificazione e valutazione del rischio legato a contenziosi climatici e, conseguentemente, prevenire o mitigare eventuali interventi di vigilanza in relazione a tali profili.

⁷⁰ A. SMOLENSKA ET AL., *op. cit.*

In particolare, si segnala un nuovo strumento proposto da CETEx per assistere i soggetti bancari nell'esaminare gli effetti potenziali di azioni legali: le cd. *litigation scenario analyses*⁷¹. Tali strumenti analitici possono consentire di valutare sia gli effetti diretti del contenzioso contro gli istituti bancari sia possibili effetti indiretti derivanti da procedimenti giudiziari instaurati nei confronti di altre istituzioni finanziarie, controparti commerciali, enti pubblici operanti nella medesima giurisdizione, nonché dello Stato. L'impiego di tali analisi può costituire un ausilio concreto nell'adempimento degli obblighi stabiliti dal quadro normativo e regolamentare di vigilanza, agevolando altresì la corretta predisposizione degli obblighi informativi e di trasparenza, quali la redazione del bilancio d'esercizio e delle relazioni di sostenibilità.⁷² Tali strumenti potrebbero dunque agevolare gli enti bancari nella valutazione della propria esposizione ai *CLR*, contribuendo a rafforzare la gestione prudente di tali profili di rischio.

5.3 La quantificazione dei rischi di contenzioso climatico

L'NGFS ha individuato alcuni principi che le autorità di vigilanza possono adottare ai fini della quantificazione del volume e della probabilità dei *CLR*⁷³. In particolare, viene suggerito di definire processi metodologici per l'attribuzione di potenziali danni futuri riconducibili al cambiamento climatico, utilizzando – quale parametro di riferimento per la determinazione della responsabilità in ordine a perdite e danni – i livelli storici di emissioni di gas a effetto serra. L'NGFS rileva che, qualora fossero resi disponibili in maniera diffusa scenari e traiettorie emissive attendibili a livello settoriale o aziendale, la stima dei danni potenziali potrebbe essere condotta con maggiore precisione, mediante una combinazione tra dati storici e proiezioni future delle emissioni.

I principi proposti dall'NGFS rimangono circoscritti alle azioni giudiziarie di natura risarcitoria e non considerano adeguatamente che i costi e le perdite derivanti dai *CLR* tendono ad avere un peso relativamente modesto per gli istituti bancari di grandi dimensioni, il cui *risk appetite framework* è generalmente in grado di assorbirne senza

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ibidem*

⁷³ NGFS, *op. cit.*, 2023b.

difficoltà le conseguenze finanziarie immediate e indirette. Tale metodo di quantificazione, sviluppato sulla base della ricerca del *Grantham Research Institute*, si fonda su un modello tipicamente riconducibile alle tradizioni di *common law*.⁷⁴ In tali ordinamenti, le decisioni giudiziarie nei singoli casi assumono un ruolo centrale, poiché contribuiscono alla formazione di precedenti dotati di rilevanza normativa. Di conseguenza, la frequenza dei contenziosi climatici e la loro incisività nell'ambito della *tort law* costituiscono indicatori primari del rischio legale. L'attribuzione di ingenti *economic damages* rappresenta non solo il risultato finale del contenzioso, ma anche un segnale della crescente disponibilità dei tribunali ad ampliare il perimetro della responsabilità civile in materia climatica.

Ciononostante, la reale portata dirompente dei *CLR* non risiede tanto nell'impatto economico diretto dei contenziosi, quanto nella loro capacità di incidere in profondità sulla configurazione del modello di business della banca. Infatti, l'emergere di nuovi obblighi, l'ampliamento dell'esposizione legale o l'evoluzione della giurisprudenza in materia climatica possono richiedere interventi strutturali di revisione delle politiche di credito, dei processi di due diligence, delle strategie di allocazione del capitale e, più in generale, della governance del rischio.

In questa prospettiva, le tradizioni di *civil law* potrebbero trarre maggiore beneficio dall'adozione di un approccio differente alla quantificazione di tali rischi, più flessibile rispetto all'evoluzione delle politiche europee in materia di sostenibilità e maggiormente sensibile al contesto giurisdizionale di riferimento. Tra le possibili metodologie da esplorare rientra una valutazione specifica, su base giurisdizionale, delle diverse traiettorie sostanziali e processuali che potrebbero incidere in modo significativo sui modelli di business delle istituzioni bancarie. Tale analisi dovrebbe includere, ad esempio, profili relativi a *legal standing*, *justiciability*, regole sulla causalità, principi di responsabilità civile, obblighi derivanti dal diritto dell'UE, principi costituzionali e diritti fondamentali, nonché i rimedi giurisdizionali disponibili. Una simile valutazione

⁷⁴ T. WETZER ET AL., *Climate risk assessments must engage with the law*, in *Science*, vol. 383, n. 6679, 2024, pp. 152-154.

consentirebbe di stimare l'esposizione ai *CLR* attraverso la costruzione di un *jurisdictional score*, da integrare con un'analisi del rischio a livello settoriale e di controparte.

Questo strumento potrebbe rappresentare non solo un presidio di prevenzione del rischio contenzioso, ma altresì un'opportunità reputazionale. Esso potrebbe, ad esempio, favorire l'instaurazione di canali di dialogo con i promotori del contenzioso, disincentivando l'azione giudiziaria, ovvero aumentare la probabilità di un esito favorevole in giudizio. In entrambi i casi, la banca interessata potrebbe trarne beneficio in termini di riconoscimento pubblico, rafforzamento della propria reputazione e incremento della propria credibilità come soggetto finanziario solido e capace di gestire i rischi legati ai *CLR* alla luce delle evoluzioni del quadro regolatorio europeo e nazionale.

6. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, alle istituzioni bancarie è richiesta un'attenzione dinamica e proattiva rispetto alla gestione dei rischi climatici, con particolare riferimento al contenzioso climatico, articolata su due direttrici fondamentali.

In primo luogo, le banche sono chiamate a rafforzare l'interlocazione con le proprie controparti commerciali, formulando richieste informative più puntuali e approfondite circa l'impatto climatico delle attività economiche svolte da tali controparti, e delle rispettive politiche di transizione. Tali informazioni risultano essenziali per una più efficace identificazione, valutazione e mitigazione dei *climate-related financial risks*, incluso il rischio di essere coinvolti, anche indirettamente, in contenziosi di natura climatica.

In secondo luogo, il quadro normativo europeo impone alle banche e agli altri operatori finanziari l'obbligo di aggiornare con cadenza regolare – annuale (CSRD) o biennale (CRD6) – le proprie strategie, politiche e decisioni operative in materia di sostenibilità climatica. Tali aggiornamenti devono essere fondati sull'evoluzione "*best available*

scientific evidence"⁷⁵ e riflettersi in maniera coerente nei piani di transizione prudenziali e nella comunicazione esterna rivolta a *stakeholders* e autorità di vigilanza. Questo processo ciclico e incrementale è funzionale a garantire la trasparenza del percorso di transizione, nonché a consentire alle autorità competenti di valutare la progressione effettiva della transizione ecologica e l'efficacia delle misure adottate, anche ai fini dell'adeguamento dell'apparato regolamentare.

In conclusione, la gestione dei *CLR* presuppone l'instaurazione di un dialogo strutturato e multilivello, che coinvolga in modo coordinato banche, imprese, autorità regolatorie e di vigilanza, comunità scientifica e società civile. Solo un'interlocuzione trasparente e continuativa tra tali attori, nel rispetto delle rispettive competenze e limiti istituzionali ed operativi, può assicurare un'efficace risposta collettiva alla sfida climatica.

⁷⁵ Il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (cd. *European Climate Law*) richiede espressamente che le politiche europee in materia climatica siano basate sulla conoscenza scientifica più avanzata a disposizione, inclusi i rapporti dell'IPCC (cfr. Articoli 4(4) e (5), 8, e 11; e 1° Considerando).

